



R.G. 108/2013
reclamo

TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Unica Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei signori:

Dott.ssa Lorena Canaparo	Presidente
Dott. Alberto Princiotta	Giudice
Dott. Rosario Ammendolia	Giudice relatore ed est.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 settembre 2013 nel procedimento di reclamo avverso l'ordinanza depositata in data 25/3/2013, resa dal Tribunale di Savona, Sezione Unica Civile, in persona del dott. Luigi Acquarone, in procedimento cautelare, ex art. 700, rubricato al n. R.G. 2871/2012, reclamo introdotto da

Cristian Abbondanza, in proprio e per conto di "Casa della legalità e della cultura";

Avv. Elena Peruzzini

Avv. Manuela Berton (domiciliataria)

CONTRO

Fotia Sebastiano

Fotia Donato

Fotia Pietro

Scavo-Ter s.r.l.

Avv. Santino Cerruti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(art. 669 terdecies c.p.c.)

LETTI gli atti, i verbali d'udienza ed i documenti allegati,

CONSIDERATO

che il provvedimento reclamato accoglieva la domanda cautelare dei Fotia e di Scavo-Ter s.r.l., di rimozione dai siti internet gestiti da "Casa della legalità e della cultura", di ogni notizia e valutazione in ordine alla presunta appartenenza, legame e collegamento alla criminalità organizzata, mafia e/o 'ndrangheta, vietando la reiterazione di analoghe condotte anche per il futuro; che il reclamo avverso il suddetto provvedimento appare fondato e meritevole di accoglimento, nei termini che seguono;

che, infatti, la mera circostanza che una condotta astrattamente qualificabile come reato non sia stata giudizialmente accertata in sede penale con sentenza definitiva o passata in giudicato non costituisce - di per sé - impedimento all'esercizio del diritto di critica o di cronaca, nel rispetto della contenenza delle forme, mediante diffusione di notizie, valutazioni o ipotesi investigative su organi di stampa o siti internet, a meno che esse non si traducano in mere illazioni, prive di alcuna aderenza alla realtà o di interesse pubblico di contesto;



che, nel caso di specie, l'associazione reclamante ha diffuso sui siti di cui ha il controllo e/o l'amministrazione notizie tratte da documenti di polizia giudiziaria o amministrativi, prodotti in sede di reclamo, ove sono state formulate ipotesi investigative, plurime e generalmente convergenti, in ordine al coinvolgimento dei soggetti reclamati in attività espressive di condotte tipicamente riferibili a soggetti appartenenti ad associazioni di stampo mafioso;

che è ben vero che le ipotesi accusatorie proposte dalla Direzione investigativa antimafia non sono state condivise "in toto" (*sic* a pag. 12 del decreto 13/8/2012) dal Tribunale di Savona, in ordine alla ravvisata pericolosità sociale di tutti e tre i componenti della famiglia Fotia, al fine di valutare la fondatezza della richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni;

che, tuttavia, il suddetto decreto si fonda sulla ritenuta insussistenza della prova della diretta provenienza illecita dei beni in uso alla Scavoter s.p.a., ma non esprime un giudizio integralmente negativo sugli accertamenti svolti dalla Direzione distrettuale antimafia;

che anche il successivo decreto della Corte di Appello di Genova, del 30/8/2013, prodotto da parte reclamata all'udienza del 25/9/2013, che revoca la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza già disposta dal Tribunale di Savona nei confronti di Pietro Fotia, non esclude in modo assoluto e definitivo la pericolosità sociale, ma ne nega l'attualità (in quanto i fatti sintomatici risalirebbero al più tardi al 2008), pur non mancando di precisare che le condotte del Fotia denotano "una facilità estrema nel passare alle maniere forti per ottenere quel che vuole";

che, dunque, se allo stato degli atti non si può affermare che sia stata giudizialmente accertata l'appartenenza dei Fotia ad organizzazioni criminali di stampo mafioso, non sono stati dedotti elementi sufficienti a giustificare un divieto, giudizialmente ordinato, di trattazione pubblica della questione (trattandosi di tema di ordine pubblico generale), a condizione che questo si traduca in espressione di opinioni ed interpretazioni pertinenti con circostanze di fatto che non siano evidentemente non veritiere, sempre che sia chiaramente evidenziata l'opinabilità delle interpretazioni e l'esistenza di accertamenti giudiziari difformi e non siano state usate modalità espressive con mera funzione di offesa;

che, a ben vedere, sulle singole circostanze di fatto analiticamente esposte sul sito della "Casa della legalità" i reclamati non prendono posizione specifica, salvo denunciarne il carattere globalmente diffamatorio e lesivo dell'onore e protestare l'impossibilità di inferirne la conclusione dell'appartenenza ad organizzazioni criminali di stampo mafioso;

che, dunque, allo stato degli atti, non emerge con chiarezza la non veridicità delle singole circostanze di fatto narrate, restando ferma la mera opinabilità delle valutazioni espresse dagli autori degli articoli denunciati, sulla scorta delle citate circostanze, in merito al carattere mafioso delle condotte ed all'appartenenza dei Fotia ad organizzazioni criminali di stampo mafioso;

che, tuttavia, per le ragioni suesposte, l'avvio di una trattazione pubblica sulla valutazione delle suddette circostanze non può essere qualificato come meramente gratuito ed immotivatamente denigratorio, tanto più che sulle singole circostanze di fatto non si rinviene contestazione specifica neppure nel ricorso con cui si invoca l'intervento censorio;

che, per altro, nel caso di specie, sui siti internet denunciati dai reclamati non pare sia adeguatamente evidenziata la circostanza che l'appartenenza dei Fotia ad organizzazione mafiose non è stata giudizialmente accertata e che sono stati pronunciati provvedimenti giudiziari a loro favorevoli;

che, in altri termini, le modalità espressive delle notizie riportate sono tali da indicare come oggettivamente indubbia ed incontestabile l'appartenenza dei Fotia ad organizzazioni mafiose, laddove non solo tale assunto è contestabile, ma non può essere negato ai Fotia il diritto di contestarlo;

che, pertanto, in questa fase cautelare, non essendo possibile accertare in modo non sommario se le ipotesi investigative formulate dalla polizia



giudiziaria e dalla Direzione distrettuale antimafia, come propalate sui siti della "Casa della legalità", siano fondate, in tutto o in parte, dovendosi bilanciare il diritto dei reclamati alla tutela dell'onore e della reputazione con quello dei reclamanti alla manifestazione di pensiero e all'esercizio della cronaca e della critica (entrambi costituzionalmente protetti) su circostanze storiche complesse e di non univoca interpretazione, non pare proporzionato il rimedio della rimozione integrale ed assoluta di ogni notizia riguardante i Fotia e la Scavo - ter s.r.l., con inibizione anche per il futuro, come richiesto dai reclamati e disposto nell'ordinanza resa dal giudice monocratico;

che pare invece equo, almeno nella presente fase cautelare, al fine di rendere più completa l'informazione offerta ai lettori, a tutela della reputazione e dell'immagine dei reclamati, attribuire loro la facoltà di chiedere rettifica, mediante pubblicazione, non scindibile, sui siti gestiti dalla "Casa della legalità e della cultura" della dell'ordinanza reclamata, con evidenza grafica e ampiezza non inferiore agli articoli denunciati in ricorso, della presente ordinanza, e del decreto n. 12/13, del 30/8/2013, pronunciato dalla Corte di Appello di Genova, di revoca della misura di sorveglianza speciale, che gli stessi reclamati assumono come dimostrativa della propria estraneità a condotte illecite;

che l'accoglimento del reclamo, nei termini specificati, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite della presente fase, nella misura di due terzi, con condanna dei reclamati alla rifusione delle spese di lite, nella residua misura di un terzo, come liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dello Stato, che assicura il patrocinio;

che le spese di lite della prima fase vanno integralmente compensate tra le parti, in quanto i reclamanti non si sono costituiti in tale fase;

P.Q.M.

"Il Collegio, contrariis reiectis, in parziale accoglimento del reclamo;

a) revoca l'ordinanza reclamata;

b) ordina che Cristian Abbondanza, in proprio e/o per conto di "Casa della legalità e della cultura", a richiesta anche disgiunta di Fotia Sebastiano, Fotia Donato, Fotia Pietro, Scavo-Ter s.r.l., mediante pubblicazione, non scindibile, su tutti i siti gestiti dalla "Casa della legalità e della cultura" (dominio casadellalegalità.info e/o casadellalegalità.org e/o casadellalegalita.info e/o casadellalegalita.org) con evidenza grafica e ampiezza non inferiore agli articoli denunciati in ricorso, l'ordinanza reclamata, la presente ordinanza, ed il decreto n. 12/13, del 30/8/2013, pronunciato dalla Corte di Appello di Genova, di revoca della misura di sorveglianza speciale;

c) compensa integralmente le spese di lite per la prima fase di giudizio;

d) compensa le spese di lite nella misura di due terzi per la presente fase di reclamo, condanna i reclamati Fotia Sebastiano, Fotia Donato, Fotia Pietro, Scavo-Ter s.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore di Cristian Abbondanza, per la residua quota di un terzo, nella misura di € 400,00 per compensi di avvocato, € 252,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 12,5%, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dello Stato, che assicura il patrocinio."

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Savona, in Camera di consiglio, in data 2 ottobre 2013

IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Rosario AMMENDOLIA

IL PRESIDENTE
dott.ssa Lorena CANAPARO

